

Legge regionale 28/07/2017, n. 16 - Sardegna

Norme in materia di turismo.

Pubblicata nel B.U. Sardegna 1° agosto 2017, n. 35.

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1 Finalità della legge.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La Regione promuove e sostiene il turismo come settore prioritario per lo sviluppo socio-economico e sostenibile della Sardegna, nel rispetto delle componenti strategiche caratterizzanti l'Isola nel panorama dell'offerta turistica mondiale, quali l'ambiente naturale, il paesaggio, il patrimonio archeologico e storico, la cultura e la lingua, la componente umana, nella sua peculiare situazione di insularità in ambito mediterraneo.

2. Più in particolare, la presente legge è diretta a:

- a) riorganizzare il comparto turistico regionale;
- b) riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile del territorio e di tutti i settori produttivi ad esso connessi;
- c) promuovere l'integrazione economica e sociale del territorio;
- d) valorizzare e promuovere le relazioni tra il comparto turistico e le risorse naturali, culturali e identitarie;
- e) favorire l'offerta integrata di prodotti/tematismi attraverso un approccio sistemico.

Art. 2 Obbiettivi.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali):

- a) promuove politiche orientate allo sviluppo e alla valorizzazione sostenibile dei servizi turistici;
- b) attiva politiche volte all'innovazione;
- c) valorizza ogni forma di aggregazione di imprese e di associazionismo;
- d) individua nella formazione e nell'aggiornamento lo strumento chiave per la valorizzazione delle risorse umane;
- e) attua politiche di semplificazione amministrativa;

- f) attiva e favorisce accordi e collaborazioni interistituzionali con soggetti pubblici e privati;
- g) favorisce una fruizione dei servizi turistici orientata alla responsabilizzazione dell'utenza nella tutela del patrimonio ambientale e culturale della Sardegna;
- h) promuove l'accessibilità alle strutture e ai servizi turistici da parte delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive affinché possano usufruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, in attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006);
- i) sostiene le attività per la tutela dei diritti del turista;
- j) favorisce l'offerta di prodotti e servizi turistici idonei all'accoglienza degli animali d'affezione, anche tramite l'individuazione di luoghi a essi destinati.

Art. 3 Competenze della Regione e dei comuni.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La Regione esercita le proprie competenze attraverso funzioni di indirizzo strategico e di programmazione del sistema turistico regionale e, in particolare:

- a) promuove, qualifica e valorizza nel mondo l'unicità e la specialità dell'immagine della Sardegna e ne incrementa i flussi turistici;
- b) attiva politiche di incentivazione e sostegno alle imprese dirette al miglioramento degli standard organizzativi e delle politiche commerciali e di marketing dei servizi al fine di favorire il turismo nell'intero anno solare;
- c) orienta le politiche in materia di infrastrutture e servizi a favore di un turismo sostenibile e ne promuove la realizzazione;
- d) attiva politiche dei trasporti tese ad agevolare l'accesso all'Isola anche qualificando i luoghi di approdo e partenza, sostenendo i soggetti gestori e favorendo il loro coordinamento.

2. I comuni esercitano le competenze espressamente attribuitegli dalla presente legge e le competenze di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 9 del 2006.

Art. 4 Conferenza permanente del turismo.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. È istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, la Conferenza permanente del turismo. La partecipazione alla Conferenza è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.

2. La Conferenza permanente del turismo è convocata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, in seguito, almeno ogni due anni, dall'Assessore regionale competente in materia di turismo.

3. Partecipano alla Conferenza permanente del turismo: gli assessorati regionali interessati, in particolare l'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica, dei trasporti, dell'agricoltura riforma agropastorale, della difesa dell'ambiente e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, l'Anci, una rappresentanza degli enti locali nominata dal Consiglio delle autonomie locali, le camere di commercio, l'unione delle proloco, le associazioni di categoria interessate, i consorzi turistici, le associazioni di promozione sociale, i sindacati, le associazioni delle persone con disabilità, le università e gli eventuali altri soggetti portatori di interessi coinvolti.

4. La Conferenza permanente del turismo esprime, con un documento finale, le proprie proposte in merito alla predisposizione, all'aggiornamento e all'attuazione del Piano strategico regionale del turismo di cui all'articolo 5.

Art. 5 Piano strategico regionale del turismo.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La Regione individua nel Piano strategico regionale del turismo lo strumento per l'aggiornamento della politica turistica regionale e per l'esercizio delle funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento.

2. Il piano di cui al comma 1, agendo su leve quali il marketing di destinazione e l'innovazione tecnologica e organizzativa (governance), ha come obiettivo generale il miglioramento della competitività e attrattività della destinazione Sardegna, in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

3. La Giunta regionale, anche alla luce degli esiti della Conferenza permanente del turismo espressi nel documento finale di cui all'articolo 4, comma 4, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, adotta con propria deliberazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano strategico regionale del turismo.

4. Il piano, in particolare:

a) delinea un quadro di contesto e lo scenario competitivo in cui la Sardegna è inserita;

b) prefigura una visione di sviluppo condivisa di medio e lungo periodo, indica gli obiettivi generali e le strategie per il suo raggiungimento, anche attraverso sinergie tra il settore turistico e gli altri settori produttivi regionali e con l'intero sistema di destinazione;

c) effettua un monitoraggio dello stato generale delle strutture ricettive regionali e individua le linee di intervento e incentivazione dirette a favorire l'adeguamento delle stesse alle moderne esigenze di mercato a garanzia dell'incremento degli standard di qualità delle strutture ricettive;

d) definisce adeguate proposte di sviluppo e incentivazione sulla base dell'andamento delle diverse tipologie di turismo tematico e le misure necessarie a migliorare la qualità dei servizi turistici resi;

e) definisce i criteri e gli indicatori per il monitoraggio delle attività e per la misurazione del loro impatto economico, sociale e occupazionale;

f) individua specifiche azioni tese a combattere ogni forma di abusivismo nel comparto, anche con il coinvolgimento delle associazioni di categoria.

5. Il piano è coordinato e coerente con gli altri strumenti della programmazione regionale e ha durata triennale, con revisioni annuali in funzione dell'andamento del comparto.

6. Il piano è soggetto al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

Art. 6 Promozione turistica della Regione.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La Regione promuove l'offerta turistica regionale e l'immagine unitaria della Sardegna e concorre a valorizzare tematismi che favoriscono l'offerta integrata del patrimonio umano, ambientale, culturale e produttivo del territorio.

2. La Regione realizza iniziative e progetti speciali in ambito regionale, nazionale e internazionale.

Art. 7 Destinazione Sardegna DMO.

In vigore dal 12 luglio 2018

1. La Giunta regionale individua modalità e strumenti affinché le politiche di promozione e commercializzazione siano attuate attraverso la costituzione di una "Sardegna destination management organization" in seguito denominata Destinazione Sardegna DMO, in forma di società a cui partecipano la Regione e soggetti pubblici e privati al fine di integrare azioni capaci di superare i deficit infrastrutturali derivanti dall'insularità, creare offerte coordinate e incrementare i flussi turistici nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia².
2. Destinazione Sardegna DMO attiva forme di collaborazione con la pluralità di soggetti pubblici e privati che sviluppano attività di marketing territoriale.
3. Per le finalità di cui al comma 2 possono essere favorite forme di partenariati locali e riconosciuti DMO locali intesi come network pubblico/privati capaci, in stretto raccordo con lo strumento attuativo regionale, di aumentare la competitività di aree di interesse turistico attraverso azioni di marketing territoriale.
4. In attuazione del Piano strategico regionale del turismo di cui all'articolo 5, Destinazione Sardegna DMO propone all'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio un proprio piano attuativo (destination management plan) entro il 30 aprile dell'anno antecedente a quello di riferimento.
5. Destinazione Sardegna DMO può svolgere funzioni delegate dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo concernenti attività di analisi, ricerca di mercato e statistica per orientare gli indirizzi e le politiche di settore.

²Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b), L.R. 6 luglio 2018, n. 23 a decorrere dal 12 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

Art. 8 Osservatorio regionale del turismo.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. Al fine di fornire il supporto tecnico necessario all'azione amministrativa regionale e locale per la programmazione e la promozione turistica e assicurare il supporto informativo e progettuale ai soggetti privati e pubblici che operano nel settore, l'Assessorato regionale competente in materia di turismo, anche mediante apposita struttura organizzativa istituita ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), denominata Osservatorio regionale del turismo, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) analizzare e valutare il flusso turistico con particolare attenzione alla stagionalità delle presenze sulla base di indicatori appositamente individuati per la realtà sarda, utilizzando sia gli strumenti di rilevazione in uso al sistema regionale, sia ulteriori strumenti di analisi delle presenze turistiche;
 - b) analizzare e valutare gli interventi realizzati a seguito delle politiche regionali sul territorio in termini di efficienza ed efficacia.
2. L'Assessorato competente in materia di turismo può delegare parte delle funzioni di cui al comma 1 a Destinazione Sardegna DMO.
3. I dati e le informazioni elaborati dall'Assessorato competente in materia di turismo sono pubblici e liberamente disponibili.

Art. 9 Sistemi informativi per il comparto turistico regionale.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La Regione si dota di strumenti informativi finalizzati a favorire la promozione dell'offerta turistica e la valorizzazione della destinazione Sardegna e adeguati alle evoluzioni del mercato nazionale e internazionale.

Art. 10 Attività di informazione e accoglienza turistica.

In vigore dal 21 settembre 2017

1. La Regione individua e disciplina i sistemi di informazione e di accoglienza turistica riguardanti l'offerta locale e regionale, garantisce caratteristiche di omogeneità e standard dei servizi offerti e dei segni distintivi utilizzati e individua le condizioni e le garanzie per il potenziamento e l'affidamento dei servizi di informazione turistica agli enti locali e ad altri soggetti.

2. Le attività di informazione e accoglienza turistica sono svolte secondo criteri di imparzialità, omogeneità, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta, fornendo informazioni e servizi finalizzati alla migliore fruizione delle risorse e dei tematismi del territorio, delle strutture ricettive e dei trasporti.

3. La Regione favorisce l'accoglienza, l'informazione e l'assistenza tecnica al pubblico e l'uniformità su tutto il territorio, anche sotto il profilo dell'immagine turistica regionale, attraverso forme di collaborazione con i comuni o con le DMO locali.

4. La Regione sovrintende e coordina le azioni dei soggetti che concorrono alle attività di informazione e accoglienza turistica, previ processi di informatizzazione e digitalizzazione e attraverso l'emanazione di apposite direttive che individuano:

- a) gli standard minimi di informazione e accoglienza, le caratteristiche e i segni distintivi, anche in relazione alla tipologia dei servizi offerti;
- b) le modalità di coordinamento, anche informativo e telematico, delle attività fra i soggetti del territorio;
- c) il sistema di valutazione e di monitoraggio del servizio erogato e percepito dal cliente turista.

4-bis. La Regione svolge periodiche campagne di sensibilizzazione dirette a portare a conoscenza degli utenti del sistema turistico regionale le gravi conseguenze ambientali derivanti dall'asportazione di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie dal litorale o dal mare e le relative sanzioni amministrative pecuniarie³.

³Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 14 settembre 2017, n. 21 a decorrere dal 21 settembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 11 Incentivi alle imprese turistiche.

In vigore dal 21 settembre 2017

1. La Regione sostiene il processo di riqualificazione del sistema turistico tramite incentivi concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. L'Amministrazione regionale può concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile e nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis") alle micro, piccole e medie imprese turistiche al fine di incentivare l'incremento qualitativo dei servizi e per il finanziamento delle opere di adeguamento alla normativa sulla sicurezza, protezione aziendale e prevenzione incendi. I contributi sono concessi per le seguenti iniziative:

- a) opere edili e impiantistiche funzionali all'ammodernamento e alla ristrutturazione dei locali e delle strutture di servizio;
- b) attrezzature e impianti per la sicurezza dei locali in cui sono esercitate le attività di impresa;
- c) interventi per l'efficientamento energetico degli edifici;
- d) impianti per l'installazione di reti wi-fi gratuite;

e) mezzi di trasporto a basso impatto emissivo strettamente legati all'attività di impresa (veicoli commerciali immatricolati a uso commerciale e intestati all'impresa stessa);

f) arredi funzionali all'attività dell'impresa, comprese palestre, piscine, saune, SPA e zone benessere;

g) servizi, strutture aggiuntive e standard oltre gli obblighi di legge per incrementare l'accessibilità e migliorare l'accoglienza delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive;

h) servizi per il miglioramento delle azioni di marketing e commerciali per incrementare e perfezionare la presenza diretta degli operatori sul web.

3. I progetti per la realizzazione delle iniziative tengono conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

[4. Le imprese turistiche che usufruiscono dei contributi di cui al comma 2 non possono svolgere nelle strutture oggetto degli interventi cofinanziati il servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), per un quinquennio decorrente dalla data di concessione dei contributi, pena la loro revoca con conseguente obbligo di restituzione⁴.]

5. L'Amministrazione regionale può concedere incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati al potenziamento dei flussi turistici nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica. Gli incentivi sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 1407/2013.

6. La Regione, al fine di incentivare la crescita del settore del turismo congressuale, può concedere contributi agli organizzatori professionali di eventi congressuali, nella misura massima del 35 per cento della spesa ammissibile e nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1407/2013, per la realizzazione e la gestione di eventi congressuali in Sardegna che prevedano la partecipazione di almeno cento congressisti e il pernottamento degli stessi in strutture ricettive della Regione per almeno due notti consecutive.

⁴Comma soppresso dall'art. 2, comma 1, L.R. 14 settembre 2017, n. 21 a decorrere dal 21 settembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 12 Direttive di attuazione.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, emana, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive di attuazione del presente capo, che individuano e disciplinano, in particolare:

a) gli strumenti, i requisiti e le procedure per la costituzione e il funzionamento di Destinazione Sardegna DMO di cui all'articolo 7;

b) gli elementi di cui all'articolo 10, comma 4, lettere a), b) e c);

c) gli incentivi a favore delle imprese operanti nel settore, come previsto dall'articolo 11;

d) le linee guida per il rinnovo e l'adeguamento della segnaletica turistica regionale;

e) la carta dei diritti del turista.

2. Le direttive di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della Commissione del Consiglio

regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

CAPO II

Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle strutture ricettive

Art. 13 Denominazione delle strutture ricettive.

In vigore dal 22 giugno 2021

1. Le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva sono distinte nelle seguenti tipologie:
 - a) strutture ricettive alberghiere: alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali⁵ 9;
 - b) strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici, marina resort¹⁰;
 - c) strutture ricettive extra-alberghiere: bed&breakfast, domos, boat&breakfast, albergo nautico diffuso, residence, case per ferie, case e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù ^{6 8 7}.

⁵Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23 a decorrere dal 12 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

⁶Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 giugno 2021, n. 13 a decorrere dal 22 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

⁷In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera, vedi la Delib.G.R. 14 dicembre 2023, n. 44/8 e la Delib.G.R. 18 gennaio 2024, n. 2/34.

⁸Vedi, anche, la Delib.G.R. 22 novembre 2022, n. 35/101

⁹Vedi, anche, la Delib.G.R. 1° giugno 2023, n. 19/39

¹⁰Vedi, anche, la Delib.G.R. 17 novembre 2023, n. 38/31 e la Delib.G.R. 18 dicembre 2024, n. 51/27

Art. 14 Definizione delle strutture ricettive alberghiere.

In vigore dal 23 giugno 2021

1. Sono "alberghi" le aziende che forniscono alloggio ed eventuale vitto ai clienti, in almeno sette camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori. L'attività può essere svolta in dipendenze situate a non più di 100 metri di distanza dalla casa madre; in essi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura.

2. Sono "alberghi residenziali" le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da uno o più locali con cucina o angolo cottura; in essi è consentita la presenza di camere nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura. L'attività può essere svolta in dipendenze situate a non più di 100 metri di distanza dalla casa madre.

2-bis. Sono "condhotel" le aziende aperte al pubblico, a gestione unitaria, composte da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare il 40 per cento del totale della superficie netta destinata alle camere ¹¹.

3. All'interno della tipologia di strutture ricettive di cui ai commi 1 e 2:

- a) possono assumere la denominazione di "villaggi albergo" le strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata;
- b) possono assumere la denominazione di "alberghi diffusi" le strutture ricettive alberghiere

caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante e annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico del comune e distanti non oltre 300 metri dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali; l'identità della struttura ricettiva è riconoscibile in tutte le sue componenti (arredi, insegne o altri segni distintivi), al fine di garantire l'omogeneità dei servizi;

c) possono assumere la denominazione di "alberghi rurali" le strutture ricettive alberghiere ubicate in fabbricati rurali e complessi immobiliari rurali esistenti, o in strutture di nuova realizzazione, arredate nel rispetto delle tradizioni locali, nelle quali siano offerti vitto, con bevande e pietanze tipiche della Regione preparate prevalentemente con l'impiego di materie prime di produzione locale ed eventuali altri servizi finalizzati anche alla fruizione dell'ambiente, della cultura, delle tradizioni e dell'enogastronomia del luogo¹².

4. L'esercizio dell'attività ricettiva comprende l'esposizione e la vendita di prodotti tipici e manufatti locali.

4-bis. Nelle strutture ricettive di cui al presente articolo è consentito in via temporanea e solo su richiesta del cliente, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, aggiungere posti letto supplementari da riservare alla sistemazione dei minori al seguito o anche a persone appartenenti al medesimo nucleo familiare con l'obbligo di ripristinare il numero autorizzato degli stessi al cambio del cliente, rimuovendo i letti aggiunti ¹³.

¹¹Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23 a decorrere dal 12 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

¹²Lettera così sostituita dall'art. 42, comma 1, L.R. 11 gennaio 2019, n. 1.

¹³Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 21 giugno 2021, n. 11 a decorrere dal 23 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

Art. 14-bis Strutture degli alberghi rurali¹⁴

In vigore dal 1 febbraio 2019

1. Gli alberghi rurali di cui all'articolo 14, comma 3, lettera c), con i relativi servizi integrati, in caso di utilizzo di strutture di nuova realizzazione, devono essere obbligatoriamente localizzati in corpi aziendali di superficie non inferiore a 25 ettari ed hanno una ricettività non superiore a 70 posti letto.

2. La dotazione volumetrica per posto letto deve risultare pari almeno a 100 metri cubi per posto letto. Per i servizi integrati di supporto può prevedersi una volumetria aggiuntiva non superiore al 50 per cento di quella programmata per i posti letto.

3. La volumetria è consentita, coerentemente a quanto previsto per i punti di ristoro dal decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1994, n. 228, con indice fondiario di 0,01 mc/mq incrementabile con deliberazione del Consiglio comunale fino a 0,10 mc/mq.

4. I comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di semplificazione 2018, possono prevedere nei loro strumenti di pianificazione territoriale gli areali preferenziali in cui sono ammissibili le strutture di accoglienza e ospitalità, fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto assessoriale 22 dicembre 1983, n. 2266/U.

5. Nelle more del recepimento nella strumentazione urbanistica comunale delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, nei territori rurali è ammissibile la realizzazione di dette strutture di accoglienza e ospitalità, con relativi servizi integrati, esclusivamente nei corpi aziendali di superficie non inferiore ai 35 ettari.

¹⁴Articolo inserito dall'art. 43, comma 1, L.R. 11 gennaio 2019, n. 1

Art. 15 Definizione delle strutture ricettive all'aria aperta¹⁵

In vigore dal 17 ottobre 2022

1. Sono "campeggi" o "camping" le aziende ricettive organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale; è inoltre consentita la presenza di tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti non vincolati al suolo, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25 per cento di quella complessiva della struttura.
2. Sono "villaggi turistici" le aziende ricettive organizzate che destinano una percentuale superiore al 25 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura alla sosta e al soggiorno in tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento od altri manufatti realizzati in materiale leggero, o in muratura tradizionale, destinate ai turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi di pernottamento propri tipici dei campeggi, nei limiti della capacità ricettiva residua della struttura.
3. Sono "marina resort" le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di diportisti a bordo di unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con proprio decreto.
4. Nelle aziende ricettive di cui ai commi 1 e 2 regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all'esercizio dell'attività, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici e edilizi. A tal fine tali allestimenti:
 - a) conservano i meccanismi di rotazione in funzione;
 - b) non possiedono alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze sono rimovibili in ogni momento.
5. Qualora destinino la propria capacità ricettiva ad entrambe le tipologie di ospitalità consentite, le strutture di cui ai commi 1 e 2 possono utilizzare le denominazioni "camping village", "villaggio turistico" o "centro vacanze".
6. Il superamento da parte di un campeggio della percentuale del 25 per cento di cui al comma 1 comporta il conseguente passaggio della struttura ricettiva da "campeggio" a "villaggio turistico" ed è comunicata al SUAPE competente per territorio. In caso di mancata comunicazione, il SUAPE, decorsi sei mesi dall'accertamento dell'avvenuto superamento, procede d'ufficio.

¹⁵Articolo dapprima modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23e poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 13 ottobre 2022, n. 17, a decorrere dal 17 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

Art. 16 Definizione delle strutture ricettive extra-alberghiere ²⁰.

In vigore dal 24 ottobre 2023

1. Costituisce attività ricettiva di bed and breakfast l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata nell'abitazione di residenza e domicilio abituale da un nucleo familiare utilizzando parte della propria abitazione, per non più di tre stanze e con un massimo di dieci posti letto, più un eventuale letto aggiuntivo per stanza in caso di minori di dodici anni. L'attività di bed and breakfast può essere svolta sia in forma non imprenditoriale con carattere non professionale, ad integrazione del reddito familiare, sia in forma imprenditoriale con carattere professionale, previa iscrizione nel registro delle imprese del titolare componente del nucleo familiare. La porzione di immobile adibita all'ospitalità può essere

sottoposta a controlli ispettivi sul posto da parte dei soggetti esercenti le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 25. Le strutture di cui al presente comma sono inserite in uno specifico registro presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo [21.24](#)

2. Si intende per "domo" l'attività ricettiva di ospitalità ed eventuale somministrazione della prima colazione svolta in non più di sei camere ubicate in un'unica unità immobiliare o in non più di due appartamenti ammobiliati, anche non situati nello stesso stabile, purché localizzati a non più di 100 metri di distanza l'uno dall'altro, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari che comprendono la pulizia dei locali e la sostituzione della biancheria almeno una volta la settimana e a ogni cambio di cliente. Tale attività è obbligatoriamente iscritta al registro imprese. Le domo possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. L'attività di domo può essere inoltre esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione aperto al pubblico, qualora sia svolta da uno stesso titolare nello stesso stabile. In tal caso l'esercizio può assumere la denominazione di "locanda".[17](#)

3. Si intende per "boat&breakfast" l'attività di ospitalità svolta a bordo di unità da diporto ormeggiate in porto.

3-bis. Si intende per "albergo nautico diffuso" la struttura ricettiva composta da un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale che offre servizi comuni e unità da diporto attrezzate per la sistemazione ed il pernottamento a bordo a servizio dell'unità produttiva. Il gestore deve avere legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità organizzata e non occasionale delle unità da diporto complete dei mezzi di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza a norma di legge e dotate di sistema di tracking e sistema certificato del tracciamento storico volto a documentare il posizionamento delle singole unità, anche al fine di poter corrispondere le eventuali tasse di soggiorno a carico del conduttore stesso, fermi gli obblighi di natura sussidiaria e strumentale all'esazione del tributo in capo al gestore della struttura. Il gestore, ha l'obbligo di registrare le presenze a bordo e di comunicarle alla Questura ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. È responsabilità del conduttore comunicare immediatamente eventuali variazioni nelle presenze al gestore che provvede alla trasmissione telematica. Le unità da diporto devono essere idonee per il pernottamento, arredate, dotate di cucina, servizi igienici di bordo con acqua calda comprensivi di doccia e di contenitori di raccolta delle acque reflue con adeguate strutture di collegamento atte a permettere lo scarico nei serbatoi del porto. Nell'unità centralizzata devono essere offerti almeno i servizi di accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze a bordo e recapito del cliente e assistenza 24 ore su 24. Deve essere effettuata la pulizia delle unità da diporto ed il cambio di biancheria ad ogni cambio di cliente, oltre ai consueti servizi accessori forniti da una struttura ricettiva. L'attività deve essere gestita in forma imprenditoriale e le unità da diporto possono essere concesse in uso ai clienti con contratti di locazione. L'imbarco e lo sbarco dei clienti devono avvenire nell'approdo dove è ubicata l'unità produttiva che offre i servizi comuni [18](#).

4. Sono "residence" le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari, senza offerta di prestazioni di tipo alberghiero, in unità composte da uno o più locali arredati, forniti di servizi igienici e di cucina, in numero non inferiore a sette, ubicate in stabili a corpo unitario o a più corpi, ovvero in parti di stabile o in dipendenze ubicate a non più di 100 metri di distanza dalla sede principale.

5. Sono "case per ferie" le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone o di gruppi, anche autogestiti, nelle quali sono prestati servizi ricettivi essenziali, organizzate e gestite da enti pubblici, associazioni, enti od organizzazioni operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità assistenziali, culturali, religiose, ricreative, sociali o sportive, e da enti o aziende, esclusivamente per il soggiorno dei dipendenti e relativi familiari, o per i dipendenti e i familiari di altre aziende o di assistiti di altri enti, sulla base di un'apposita convenzione, per il perseguimento delle predette finalità; la disciplina delle case per ferie si applica ai complessi ricettivi che assumono la

denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanza per minori e centri di vacanza per anziani.

6. Sono "case e appartamenti per le vacanze (CAV)" le strutture ricettive composte da unità abitative ubicate nello stesso comune o in comuni limitrofi delle quali il gestore abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità non occasionale e organizzata. Tali unità abitative, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o più locali, sono arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, assicurando almeno i servizi di accoglienza e recapito del cliente, pulizia dei locali a ogni cambio di utente, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni.

7. Sono "ostelli per la gioventù" le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani, di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni od organizzazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali, gestiti direttamente o tramite operatori pubblici o privati appositamente convenzionati, nei quali è garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le tali finalità.

7-bis. Si intende destinata al consumo domestico privato, ai sensi del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti finalizzata alla somministrazione della prima colazione nell'esercizio dell'attività occasionale di ospitalità, svolta nell'abitazione di residenza e domicilio abituale per mezzo della propria normale conduzione familiare, di cui al comma 116.

7-ter. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle strutture ricettive extra-alberghiere organizzate in forma d'impresa comprende l'esposizione e la vendita di prodotti tipici e manufatti locali 19.

[8. È istituito il registro regionale delle strutture ricettive extra-alberghiere, distinto per tipologia, tenuto dall'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio che attribuisce l'Identificativo univoco numerico (IUN) per singola struttura. Lo IUN è attribuito in numerazione progressiva contestualmente alla registrazione allo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE). Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessorato competente in materia di turismo attribuisce e comunica alle strutture esistenti lo IUN. Per la commercializzazione online delle strutture extra-alberghiere è obbligatoria l'esposizione dello IUN 23 22.]

¹⁶Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23 a decorrere dal 12 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

¹⁷Comma così modificato dall'art. 44, comma 1, L.R. 11 gennaio 2019, n. 1

¹⁸Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 21 giugno 2021, n. 13 a decorrere dal 22 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

¹⁹Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 21 giugno 2021, n. 11 a decorrere dal 23 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

²⁰Rubrica così sostituita dall'art. 143, comma 1, lettera a), punto 1), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 162, comma 1, della medesima legge).

²¹Comma così sostituito dall'art. 143, comma 1, lettera a), punto 2), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 162, comma 1, della medesima legge).

²²Comma abrogato dall'art. 143, comma 1, lettera a), punto 3), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 162, comma 1, della medesima legge).

²³Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla Det. reg. 27 ottobre 2017, n. 1031

²⁴Vedi, anche, la Delib.G.R. 8 gennaio 2019, n. 1/13

Art. 16-bis Registro regionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni occasionali a fini ricettivi [25](#).

In vigore dal 24 ottobre 2023

1. È istituito il Registro regionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni occasionali a fini ricettivi.
2. Nel registro di cui al comma 1 rientrano le strutture ricettive elencate agli articoli 13 e 21 e le unità immobiliari di cui all'articolo 21-bis, distinte per tipologia. Il registro è tenuto dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo che attribuisce alle strutture l'Identificativo univoco numerico (IUN). Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono quantificati in euro 100.000 per l'anno 2023 (missione 07 - programma 01 - titolo 1).
3. Lo IUN è attribuito in progressione contestualmente al procedimento di classificazione di cui all'articolo 18 delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere oppure a seguito di richiesta inoltrata all'Assessorato regionale competente in materia di turismo in caso di alloggi privati e aree di sosta temporanea a fini turistici.
4. I soggetti gestori espongono al pubblico lo IUN in ogni attività di commercializzazione delle strutture e delle unità immobiliari, compresa quella online.
5. In caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 5 si applicano le sanzioni previste all'articolo 26, comma 4, lettera b).
6. Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, il Registro di cui al comma 1 è accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali.

[25](#)Articolo aggiunto dall'art. 143, comma 1, lettera a), punto 4), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9 a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 162, comma 1, della medesima legge).

Art. 17 Classificazione e denominazione.

In vigore dal 17 ottobre 2022

1. Le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva sono obbligatoriamente soggette a classificazione, da effettuarsi in base ai requisiti posseduti, in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, secondo i seguenti livelli:
 - a) da 1 a 5 stelle per le strutture ricettive alberghiere [26](#);
 - [b) da 1 a 3 stelle per le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c) [27](#);]
 - c) da 1 a 5 stelle per le strutture ricettive all'aria aperta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15 [28](#);
 - c-bis) da 1 a 4 stelle per i marina resort di cui al comma 3 dell'articolo 15 [29](#);
 - d) da 1 a 3 stelle per le strutture ricettive extra-alberghiere.
2. Le strutture ricettive alberghiere classificate a 4 stelle possono assumere la denominazione "superior" e le strutture ricettive alberghiere classificate a 5 stelle possono assumere la denominazione "lusso".
3. Le dipendenze delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, sono, di norma, classificate nella categoria immediatamente inferiore a quella attribuita alla casa madre.

[26](#)Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 14 settembre 2017, n. 21 a decorrere dal 21 settembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

[27](#)Lettera soppressa dall'art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 14 settembre 2017, n. 21 a decorrere dal 21 settembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

[28](#)Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 13 ottobre 2022, n. 17 a decorrere dal 17 ottobre 2022 (ai

sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

[29](#) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 13 ottobre 2022, n. 17a decorrere dal 17 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della medesima legge).

Art. 18 Procedimento di classificazione.

In vigore dal 21 settembre 2017

1. La classificazione è effettuata a mezzo di autodichiarazione da parte del gestore dell'attività ricettiva il quale individua la categoria di classificazione attraverso l'auto-valutazione dei requisiti individuati dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 24.

2. Con l'autodichiarazione di cui al comma 1, il gestore attesta, se presenti, la sussistenza nella propria struttura dei requisiti di accessibilità universale individuati dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 24.

3. L'autodichiarazione di cui al comma 1 è presentata al comune competente per territorio attraverso il SUAPE.

4. Il comune verifica la completezza e la coerenza della documentazione presentata. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo verifica la rispondenza dei requisiti agli standard di classificazione vigenti, al fine di garantire l'omogeneità nel territorio regionale della classifica degli esercizi ricettivi [30](#).

5. Il comune competente per territorio procede alla rettifica della classificazione quando, a seguito di accertamento d'ufficio, risulta che la struttura ricettiva possiede requisiti di qualificazione inferiori rispetto a quelli attestati nell'autodichiarazione di cui al comma 1.

5-bis. Nelle more dell'emanazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 70 della legge 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali in Sardegna), la verifica di cui al comma 4 è effettuata dall'ente competente all'espressione del parere di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22) al momento dell'entrata in vigore della presente legge [31](#).

[30](#) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 14 settembre 2017, n. 21 a decorrere dal 21 settembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

[31](#) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 14 settembre 2017, n. 21 a decorrere dal 21 settembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 19 Obblighi delle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva.

In vigore dal 22 giugno 2021

1. Tutte le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva sono soggette ai seguenti, ulteriori, obblighi:

a) esporre in modo ben visibile all'esterno della struttura ricettiva e all'interno delle pagine in rete dedicate alla promozione della propria attività, ivi compresi i siti specializzati nei servizi di prenotazione turistica il segno distintivo della struttura, comprendente la denominazione e l'indicazione della tipologia e della classificazione, secondo il modello di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g);

b) esporre al pubblico i prezzi applicati, i periodi di apertura e chiusura;

c) stipulare un'idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti. Per l'albergo nautico diffuso l'assicurazione è estesa in favore del locatario e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di locazione, in conformità alle

disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile [32](#);

d) effettuare la comunicazione dei dati statistici sul movimento dei clienti secondo i termini e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, ed effettuare le comunicazioni di pubblica sicurezza ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) all'autorità competente per territorio.

[32](#)Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, L.R. 21 giugno 2021, n. 13 a decorrere dal 22 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

Art. 19-bis Realizzazione dei campeggi oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia [33](#).

In vigore dal 19 gennaio 2021

1. Oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia è consentita la realizzazione di campeggi, a basso indice di impatto paesaggistico e ad alto indice di reversibilità.

[33](#)Articolo aggiunto dall'art. 24, comma 1, L.R. 18 gennaio 2021, n. 1 a decorrere dal 19 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della medesima legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 29 novembre 2021 - 28 gennaio 2022, n. 24 (pubblicata nella Gazz. Uff. 2 febbraio 2022, n. 5, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 24, comma 1, L.R. 18 gennaio 2021, n. 1

Art. 20 Uso occasionale di immobili e aree per campeggio.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La Regione riconosce e tutela le attività educative, didattiche, culturali, religiose, ricreative, sociali e sportive che associazioni, enti o organizzazioni operanti senza fini di lucro realizzano nell'ambito dei loro fini istituzionali mediante l'attivazione di soggiorni e campeggi sul territorio regionale.

2. Il comune competente per territorio può autorizzare la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 secondo le seguenti tipologie:

- a) soggiorno temporaneo in struttura fissa autogestita, per soste non superiori ai trenta giorni;
- b) campeggio temporaneo autogestito, per soste non superiori a quindici giorni;
- c) campeggio mobile itinerante autogestito, per soste non superiori a tre giorni.

3. La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento dell'effettiva rispondenza dell'iniziativa alle finalità di cui al comma 1 e alla verifica della presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza necessari in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività, anche al fine di garantire la salvaguardia della salute pubblica e della pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente e, per le tipologie di soggiorno di cui al comma 2, lettere a) e b), alla previa stipulazione di un'idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per il periodo di utilizzo.

4. La realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva iscrizione del soggetto organizzatore in un apposito registro tenuto presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

Art. 21 Aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici [35](#).

In vigore dal 13 aprile 2022

[1. Sono "aree di sosta di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti" le aree destinate esclusivamente al parcheggio degli stessi mezzi per un periodo massimo di 48 ore consecutive [36](#).]

2. Sono "Aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici" le aree riservate esclusivamente alla sosta occasionale di autocaravan per un massimo di 72 ore consecutive [37](#) [41](#).

2-bis. In deroga al limite temporale di cui al comma 2 è consentita la sosta fino a un massimo di 120 ore consecutive in un numero di piazzole non superiore al 30 per cento del totale delle piazzole

presenti nell'area [38](#).

3. Le aree attrezzate di sosta temporanea sono realizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e sono fornite delle seguenti dotazioni minime:

- a) pozzetto di scarico autopulente o pozzetto di scarico a griglia contornato da cemento, di adeguata proporzione e pendenze, con rubinetto per il lavaggio manuale della superficie;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) colonnina automatica per l'erogazione di energia elettrica;
- d) contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;
- e) impianto di videosorveglianza;
- f) toponomastica della città contenente le informazioni turistiche aggiornate;
- g) adeguato sistema di illuminazione;
- h) sistema antincendio;
- i) almeno una piazzola ogni dieci posti riservata a autocaravan con a bordo passeggeri disabili a ridotta capacità motoria o sensoriale;
- j) apposita pavimentazione con materiali che garantiscano la massima permeabilità e il deflusso delle acque piovane [39](#).

3-bis. Le aree di sosta temporanea degli autocaravan e caravan possono essere proposte ai comuni in aree private. I comuni possono rilasciare l'autorizzazione una volta verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3 [34](#).

3-ter. L'Agenzia regionale "Foresta" può realizzare, all'interno degli ambiti territoriali di cui ha la disponibilità, le aree attrezzate di cui al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 3 [40](#).

[34](#)Comma aggiunto dall'art. 23, comma 1, L.R. 18 gennaio 2021, n. 1 a decorrere dal 19 gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 30, comma 1, della medesima legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 29 novembre 2021 - 28 gennaio 2022, n. 24 (pubblicata nella Gazz. Uff. 2 febbraio 2022, n. 5, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 23, comma 1, L.R. 18 gennaio 2021, n. 1

[35](#)Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 11 aprile 2022, n. 7 a decorrere dal 13 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

[36](#)Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 11 aprile 2022, n. 7 a decorrere dal 13 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

[37](#)Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 11 aprile 2022, n. 7 a decorrere dal 13 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

[38](#)Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 11 aprile 2022, n. 7 a decorrere dal 13 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

[39](#)Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 11 aprile 2022, n. 7 a decorrere dal 13 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

[40](#)Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 11 aprile 2022, n. 7 a decorrere dal 13 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

[41](#)In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la Delib.G.R. 13 novembre 2024, n. 43/19

Art. 21.1 Aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici [42](#).

In vigore dal 24 ottobre 2023

1. Al fine di promuovere il turismo itinerante all'aria aperta, i comuni, singoli o associati, individuano, nel proprio territorio, aree pubbliche da destinare a aree comunali attrezzate di sosta temporanea di autocaravan a fini turistici.
2. La localizzazione delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale e paesaggistica e dei vigenti regolamenti urbanistici comunali, tenendo conto della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali, di strutture ricreative e culturali e dell'offerta turistica esistente.
3. I comuni, singoli o associati, sono i soggetti principali deputati alla realizzazione, gestione e controllo delle aree di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di affidare la gestione a soggetti privati, comprese le società cooperative di nuova costituzione, a seguito dell'espletamento di una apposita procedura ad evidenza pubblica.
4. In caso di carenza di aree pubbliche idonee, i comuni possono stipulare apposite convenzioni con soggetti privati, individuati con procedura ad evidenza pubblica, proprietari di aree adeguate o adeguabili dal punto di vista urbanistico, paesaggistico e di tutela dei beni primari da destinare alla realizzazione di aree comunali di sosta temporanea a fini turistici.
5. I soggetti gestori delle aree osservano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) [43](#).

[42](#)Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 11 aprile 2022, n. 7 a decorrere dal 13 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

[43](#)Comma così sostituito dall'art. 143, comma 1, lettera b), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9a a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 162, comma 1, della medesima legge).

Art. 21.2 Specifiche delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici [44](#).

In vigore dal 13 aprile 2022

1. Le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici sono realizzate nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 21 e di quanto previsto dal presente articolo.
2. Le aree sono progettate e dimensionate in modo da creare il minor impatto ambientale possibile, rispettando la naturalità dei luoghi. In carenza di vegetazione spontanea, l'area di sosta è piantumata con messa a dimora di siepi e alberature tipiche della macchia mediterranea, tali da ricreare o ricongiungerla all'ambiente circostante. Nel caso in cui l'area ricada all'interno del perimetro edificato sono adottati sistemi di ombreggiatura, perimetrazione, riparo naturale o sistemi artificiali a minor impatto ambientale possibile e nel rispetto delle normative vigenti sul risparmio energetico.
3. All'interno dell'area è riservato un numero congruo di piazzole, nella misura di almeno una piazzola ogni dieci e, comunque, in misura non inferiore a un'unità, a quei mezzi in cui vi sia la presenza accertata a bordo di persone con invalidità, portatori di disabilità motoria o sensoriale; è, comunque, assicurata la fruizione di tutte le aree a chiunque abbia capacità motoria limitata, mediante l'installazione di tutti gli ausili necessari per renderle accessibili e visitabili.
4. Nella realizzazione delle aree sono adottate già in fase progettuale le migliori soluzioni in termini di accessibilità, visitabilità e adattabilità, conformemente alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle

barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

5. Le aree sono delimitate e segnalate con apposita segnaletica recante il numero delle piazzole e la scritta: "Area comunale attrezzata di sosta temporanea autocaravan".

⁴⁴Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.R. 11 aprile 2022, n. 7 a decorrere dal 13 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 21.3 Concessione di contributi per le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici ⁴⁵.

In vigore dal 13 aprile 2022

1. La Regione può concedere ai comuni, in forma singola o associata, con precedenza per i comuni che intendono associarsi, appositi contributi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici, nella misura massima di 50.000 euro per area attrezzata così differenziati per tipologia di intervento:

- a) per interventi di ristrutturazione, ampliamento o riqualificazione di aree comunali di sosta attrezzata già esistenti fino a un massimo di 15.000 euro per area;
- b) per interventi di nuova realizzazione di aree comunali di sosta attrezzata fino a un massimo di 50.000 euro per area.

2. Fatta salva la priorità per i comuni associati di cui al comma 1, costituiscono ulteriori elementi di priorità nella concessione del contributo:

- a) la presenza di automatismi per gli ingressi e gli accessi ai servizi;
- b) l'installazione di adeguata illuminazione, preferibilmente con tecnologia a led;
- c) l'installazione di sistemi di protezione idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;
- d) la facilità di collegamento con l'area urbana, a piedi o grazie a linee di trasporto pubblico o a servizi navetta;
- e) la realizzazione dell'intervento in chiave "green" attraverso l'installazione di fonti energetiche alternative o l'utilizzo di accorgimenti per il risparmio idrico ed energetico;
- f) la presenza di una o più colonnine di carica per i mezzi elettrici;
- g) una dimensione delle piazzole di sosta tale da permettere agli occupanti di muoversi liberamente intorno al mezzo;
- h) la presenza all'interno dell'area di uno o più piazzole riservate ai disabili ulteriori rispetto alle dotazioni minime;
- i) la presenza all'interno dell'area di almeno uno spazio dedicato agli animali d'affezione;
- j) la disponibilità di un'APP mobile di servizio con possibilità per gli utenti di segnalare eventuali anomalie.

3 . La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, disciplina le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1. La deliberazione è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente in materia, che si esprime entro il termine di quindici giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

⁴⁵Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 11 aprile 2022, n. 7 a decorrere dal 13 aprile 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 21-bis Locazione occasionale a fini ricettivi⁴⁶.

In vigore dal 24 ottobre 2023

1 . La locazione occasionale a fini ricettivi è consentita previa comunicazione al comune

territorialmente competente con l'indicazione del periodo di disponibilità e, comunque, in coincidenza con l'eventuale inserimento dell'unità immobiliare su un portale web di vendita on line.

2. Il locatore comunica a fini statistici all'Assessorato regionale competente in materia di turismo i dati sul movimento dei clienti alloggiati secondo i termini e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale e effettua le comunicazioni di pubblica sicurezza ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) all'autorità competente per territorio.

[3. *All'attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8 47.*]

⁴⁶Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23 a decorrere dal 12 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

⁴⁷Comma abrogato dall'art. 143, comma 1, lettera c), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9 a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 162, comma 1, della medesima legge).

Art. 22 Divieto di campeggio libero.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. Su tutto il territorio regionale è vietato il campeggio con tende, caravan, autocaravan, camper o altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta, delle aree attrezzate di sosta temporanea, delle aree di sosta temporanea approntate presso altre attività di servizio ai viaggiatori, quali stazioni di servizio, strutture agrituristiche e di ristorazione, e delle altre aree eventualmente individuate dai comuni interessati.

Art. 23 Stabilimenti balneari.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. Sono "strutture o stabilimenti balneari" le aree scoperte demaniali marittime a uso pubblico gestite in qualità di imprese turistiche in regime di concessione, attrezzate prevalentemente per la balneazione. Gli stabilimenti balneari possono essere dotati di impianti e attrezzature per la balneazione, per l'elioterapia e di impianti e di attrezzature sportive e di ricreazione.

2. I titolari o i gestori dello stabilimento balneare hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile al pubblico la denominazione dello stabilimento, la sua classificazione, i prezzi praticati nell'anno in corso per ciascuno dei servizi offerti. Il noleggiatore di imbarcazioni e natanti in genere è obbligato ad esporre in maniera ben visibile al pubblico i prezzi praticati.

3. Con deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entra in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le caratteristiche della denominazione e del segno distintivo dello stabilimento balneare secondo un modello grafico predeterminato e una classificazione degli stabilimenti; la deliberazione della Giunta regionale di cui al presente comma è sottoposta al previo parere della Commissione regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

4. Le attività esercitabili sul demanio marittimo sono disciplinate dall'Assessorato regionale competente in materia di beni demaniali, fermi restando gli obblighi derivanti dall'applicazione del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima).

Art. 24 Direttive di attuazione.

In vigore dal 24 ottobre 2023

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, sentite le organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale, emana, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le

direttive di attuazione del presente capo, disciplinanti, in particolare:

- a) le caratteristiche, i requisiti, le modalità strutturali e di esercizio delle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva ai fini della loro apertura e gestione;
- b) eventuali limiti minimi e massimi di giornate annuali di apertura per le strutture ricettive extra-alberghiere "bed&breakfast" di cui all'articolo 16, comma 1, fatte salve le strutture localizzate in comuni nei cui territori non siano operanti strutture ricettive alberghiere;
- c) la procedura e i criteri di classificazione, i requisiti propri dei diversi livelli di classificazione e i requisiti necessari perché le strutture ricettive alberghiere si possano avvalere delle denominazioni "superior" e "lusso", nonché per il riconoscimento della qualità di struttura "ecosostenibile", nelle sue tre declinazioni: bronzo, argento e oro e relativi segni distintivi [49](#);
- d) i requisiti necessari perché le strutture ricettive possano definirsi "strutture ricettive a accessibilità universale" e qualificarsi con un segno di riconoscibilità;
- d-bis) i requisiti necessari affinché le strutture ricettive alberghiere e le domo ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) possano assumere la denominazione di "residenza d'epoca" [50](#);
- e) la polizza assicurativa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c);
- f) le eventuali denominazioni aggiuntive che possono essere assunte dalle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva che presentino determinate caratteristiche o offrano servizi specializzati;
- g) il modello relativo al segno distintivo, indicante la tipologia, la classificazione, l'eventuale denominazione aggiuntiva e, se sussistente, la natura di struttura ricettiva a accessibilità universale da esporre all'esterno della struttura ricettiva e all'interno della pagine in rete dedicate alla promozione;
- h) i dati statistici di cui agli articoli 19, comma 1, lettera d), e le relative modalità di comunicazione;
- i) le caratteristiche e i requisiti delle strutture di cui agli articoli 20 e 21;
- i-bis) le caratteristiche e le modalità di somministrazione della prima colazione nell'esercizio dell'attività occasionale di ospitalità di cui all'articolo 16, comma 7-bis [48](#);

2. La Giunta regionale può delegare all'Assessore regionale competente in materia di turismo l'adozione di ulteriori disposizioni di dettaglio.

3. Le direttive di attuazione di cui al comma 1 e le disposizioni adottate dall'Assessore regionale competente in materia di turismo ai sensi del comma 2, sono sottoposte al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito [51](#).

[48](#) Lettera aggiunta dall'art. 7, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23 a decorrere dal 12 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

[49](#) Lettera così modificata dall'art. 143, comma 1, lettera d), punto 1), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 162, comma 1, della medesima legge).

[50](#) Lettera aggiunta dall'art. 143, comma 1, lettera d), punto 2), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 162, comma 1, della medesima legge).

[51](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la Delib.G.R. 18 gennaio 2024, n. 2/34

[52](#) Vedi, anche, la Delib.G.R. 22 novembre 2022, n. 35/101, la Delib.G.R. 17 novembre 2023, n. 38/31 e la Delib.G.R. 14 dicembre 2023, n. 44/8.

Art. 25 Vigilanza e controlli.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, dall'Amministrazione regionale attraverso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo e, per quanto riguarda le attività previste dagli articoli 20, 21 e 22, anche dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità sanitaria nei relativi settori.
2. Al fine di contrastare forme illegali di ospitalità, l'Assessorato regionale competente in materia di turismo e i comuni territorialmente competenti verificano il rispetto degli obblighi di cui al presente capo, anche attraverso il monitoraggio periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unità immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi rilevabili attraverso i siti e i canali on line di promozione e commercializzazione delle strutture e unità immobiliari medesime.

Art. 26 Sanzioni amministrative.

In vigore dal 24 ottobre 2023

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, per la violazione delle disposizioni di cui al presente capo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi commi.
2. Chiunque esercita abusivamente le attività di cui all'articolo 13 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 l'operatore che:
 - a) non esponga il segno distintivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a);
 - b) attribuisca pubblicamente al proprio esercizio, in qualsiasi modo, una tipologia, una denominazione, una classificazione, un segno di riconoscibilità, una capacità ricettiva o requisiti diversi da quelli propri della struttura;
 - c) ometta di stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 l'operatore che:
 - a) doti le camere o le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato o, comunque, ecceda i limiti della capacità ricettiva complessiva della struttura;
 - b) violi l'obbligo di esporre le tariffe al pubblico o lo IUN di cui all'articolo 16-bis [54](#);
 - c) applichi prezzi superiori rispetto a quelli esposti al pubblico;
 - d) contravvenga all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 19, lettera d) dei dati ai fini statistici relativi agli ospiti alloggiati.
- 4-bis. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.000 l'operatore che non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 21-bis, commi 1 e [253](#).
5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 250 chiunque violi il divieto di campeggio libero di cui all'articolo 22.
6. In caso di recidiva le sanzioni pecuniarie previste dai commi 2, 3, 4 e 5 sono raddoppiate.
7. Nel caso di recidiva reiterata delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, può essere disposta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura definita nel comma 6, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre mesi.
8. È disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività qualora l'operatore abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, tre provvedimenti di sospensione.
9. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono incamerati dagli stessi

a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

10. Il comune comunica all'Assessorato regionale competente in materia di turismo:

- a) l'avvenuta comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo;
- b) l'eventuale adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 7 e 8;
- c) l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

⁵³Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23 a decorrere dal 12 luglio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

⁵⁴Lettera così modificata dall'art. 143, comma 1, lettera e), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9 a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 162, comma 1, della medesima legge).

CAPO III

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016 e diversificazione della proposta turistica, allungamento della stagione, valorizzazione del turismo attivo

Art. 27 Integrazione alla legge regionale n. 8 del 2016 (Rete escursionistica regionale).

In vigore dal 1 agosto 2017

1. Al titolo II della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), dopo il capo II, è aggiunto il seguente:

"Capo III (Rete escursionistica regionale)".

Art. 28 Rete escursionistica della Sardegna (RES).

In vigore dal 1 agosto 2017

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 8 del 2016 è aggiunto il seguente:

"Art. 14-bis (Rete escursionistica della Sardegna (RES))

1. La Regione promuove lo sviluppo di un qualificato turismo sostenibile attraverso l'istituzione di una rete coordinata e uniforme di percorsi destinati all'escursionismo denominata Rete escursionistica della Sardegna (RES).

2. La Regione promuove e disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione, la fruibilità e la valorizzazione della RES, interconnessa in modo organico e funzionale con la rete escursionistica italiana e gli itinerari escursionistici europei, quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla fruizione e alla valorizzazione delle aree naturali, rurali e montane della Sardegna.

3. La Regione predispose il piano per l'istituzione e la gestione della RES. Il piano prevede e garantisce adeguate forme di pubblicità della rete e del livello e grado di fruizione autonoma o assistita per la disabilità fisica e sensoriale."

Art. 29 Piano per l'istituzione e la gestione della RES.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. Dopo l'articolo 14-bis della legge regionale n. 8 del 2016, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

"Art. 14-ter (Piano per l'istituzione e la gestione della RES)

1. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti in materia di ambiente e turismo che si avvalgono della collaborazione tecnica dell'Agenzia FoReSTAS, approva, con propria deliberazione, il

Piano per l'istituzione e la gestione della RES con l'individuazione dei relativi percorsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I percorsi individuati all'interno della RES ricadono prevalentemente su aree pubbliche e possono incidere su aree private solo se strettamente necessario e, in ogni caso, per tratti limitati.

3. All'interno del piano sono specificatamente individuati i percorsi di autonoma o assistita fruizione per la disabilità fisica e sensoriale.

4. Il Piano per l'istituzione e la gestione della RES è sottoposto al previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito."

Art. 30 Dichiarazione di pubblico interesse.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. Dopo l'articolo 14-ter della legge regionale n. 8 del 2016, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

"Art. 14-quater (Dichiarazione di pubblico interesse)

1. I percorsi escursionistici che costituiscono la RES, come individuati all'interno del piano di cui all'articolo 14-ter, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattica, di tutela del territorio e dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.

2. Nel caso in cui i percorsi individuati ricadano parzialmente su aree private, la Regione propone ai proprietari e ai titolari di diritti reali su tali aree la stipula di appositi accordi d'uso. In caso di mancata formalizzazione dell'accordo e in assenza di soluzioni alternative, può essere imposta una servitù di uso pubblico avente ad oggetto il transito a fini escursionistici, mediante applicazione della normativa vigente.

3. Nei tratti di percorso di proprietà privata è consentito il transito a soli fini escursionistici, a condizione che gli escursionisti non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non producano rumori molesti, non disturbino il bestiame, non causino danni alla proprietà. È, inoltre, consentito l'accesso ai soggetti individuati dall'Agenzia FoReSTAS per l'effettuazione degli interventi di ripristino, di manutenzione e di segnalazione necessari e per le opere previste nell'ambito del piano per l'istituzione e la gestione."

Art. 31 Gestione della rete escursionistica regionale.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. Dopo l'articolo 37 della legge regionale n. 8 del 2016 è aggiunto il seguente:

"Art. 37-bis (Gestione della Rete escursionistica regionale (RES))

1. L'Agenzia provvede:

a) all'individuazione dei percorsi da inserire all'interno della RES, di concerto con i comuni e le unioni di comuni territorialmente interessate;

b) alla predisposizione del catasto della RES;

c) alla gestione e alla manutenzione della RES, in accordo con i comuni territorialmente interessati e con la collaborazione degli enti gestori dei parchi e delle aree protette, del volontariato e dell'associazionismo di settore."

Art. 32 Piano di gestione degli itinerari ciclabili della Sardegna.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. Al fine di favorire lo sviluppo del cicloturismo e dell'hand bike turismo in Sardegna, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti, approva il Piano di gestione degli itinerari ciclabili della Sardegna.

2. Il piano favorisce la percorribilità dell'intero territorio, il collegamento ciclabile di stazioni

ferroviarie, dei punti di accesso all'Isola (porti e aeroporti regionali), i collegamenti longitudinali e trasversali all'interno della Sardegna e i collegamenti intercomunali, in considerazione dello sviluppo urbanistico, della conformazione territoriale, delle peculiarità attrattive e dello sviluppo di servizi di trasporto intermodale.

Art. 33 Tratte ferroviarie di rilevanza naturalistica.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La Regione riconosce l'importanza del proprio patrimonio di ferrovie a scartamento ridotto quale strumento di promozione turistica dei territori e delle zone attraversate e ne promuove l'accessibilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
 - a) promuove l'utilizzo a scopo turistico delle tratte a tale scopo più adeguate;
 - b) favorisce la salvaguardia, la gestione e la manutenzione delle tratte interessate dal Trenino verde;
 - c) favorisce l'integrazione dei percorsi di cui al presente articolo con la Rete escursionistica della Sardegna (RES) e con il piano di gestione degli itinerari ciclabili regionali di cui all'articolo 32.

Art. 34 Turismo equestre ⁵⁵

Abrogato dal 28 novembre 2023

[1. La Regione riconosce l'importanza del settore ippico nella tradizione regionale e ne promuove le attività legate al turismo con particolare riferimento:

- a) agli eventi della tradizione religiosa e folkloristica;
- b) alle attività sportive;
- c) alle attività escursionistiche.

2. La Regione sostiene la realizzazione dei palii, sagre, giostre equestri e processioni che si svolgono nei comuni dell'Isola.

3. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo predispone e aggiorna il catalogo delle manifestazioni di cui al comma 2, con il relativo corredo documentale e divulgativo e ne cura la diffusione.]

⁵⁵Articolo abrogato dall'art. 22, comma 1, L.R. 24 novembre 2023, n. 15a decorrere dal 28 novembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della medesima legge).

Art. 35 Registro delle ippovie⁵⁶.

Abrogato dal 27 novembre 2023

[1. La Regione promuove e sostiene l'impiego degli equidi (cavalli e asini), quale strumento di valorizzazione e conoscenza del patrimonio turistico e ambientale della Sardegna, attraverso specifici interventi finalizzati alla realizzazione di una rete di ippovie iscritte in un apposito registro regionale e al recupero funzionale delle strutture per le esigenze logistiche, di sosta e di supporto ai cavalieri e agli animali.

2. La tenuta e l'aggiornamento del registro delle ippovie della Sardegna sono disciplinate nel Piano per l'istituzione e la gestione della Rete escursionistica della Sardegna (RES).

3. L'iscrizione delle ippovie al registro è effettuata su richiesta dei comuni e delle unioni di comuni competenti per territorio, con il coordinamento dell'Agenzia FoReSTAS.]

⁵⁶Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, L.R. 24 novembre 2023, n. 14 a decorrere dal 27 novembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

Art. 36 Turismo naturista.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La Regione promuove la progettazione e la realizzazione di una rete di aree attrezzate per la pratica del turismo naturista in equilibrio con il contesto ambientale, anche in aree naturali protette.
2. Le aree per il turismo naturista sono individuate dai comuni attraverso il loro inserimento nei Piani di utilizzo dei litorali (PUL).
3. Le aree per il turismo naturista sono adeguatamente segnalate con apposita cartellonistica.

Art. 37 Turismo sportivo.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La Regione promuove ogni forma di attività sportiva che possa contribuire alla crescita del turismo nell'Isola.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la progettazione e realizzazione di una rete di impianti sportivi in equilibrio con il contesto ambientale e socioeconomico del territorio.

Art. 38 Percorsi, cammini e itinerari storici, culturali e religiosi.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La Regione individua e valorizza la rete dei percorsi, dei cammini e degli itinerari di carattere culturale, storico e religioso.
2. La Regione promuove, con l'installazione di apposita segnaletica e cartellonistica, percorsi, cammini e itinerari legati a pellegrinaggi, testimonianze, eventi di indiscutibile valore territoriale, regionale e nazionale.
3. La Regione attiva forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati e con le autorità religiose al fine di promuovere e incentivare una corretta fruizione, conservazione e manutenzione dei percorsi, cammini e itinerari.

Art. 39 Rete dei borghi della Sardegna.

In vigore dal 12 luglio 2018

1. La Regione riconosce il crescente ruolo dei piccoli centri nello sviluppo del turismo legato al patrimonio storico, culturale e identitario.
 2. È istituita la Rete dei borghi caratteristici della Sardegna e il relativo elenco è tenuto presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.
 3. La Giunta regionale, su proposta degli Assessorati regionali competenti in materia di turismo e enti locali, individua i parametri e i requisiti necessari per l'iscrizione nella rete da parte dei comuni interessati, con particolare riferimento ai beni storici e urbanistici presenti nel territorio e alle azioni e iniziative intraprese per l'incremento dell'attrattività turistica, anche al fine di un loro riconoscimento nell'ambito delle reti nazionali e internazionali del turismo dei borghi.
- 3-bis. L'Amministrazione regionale si impegna ad attivare tutte le procedure affinché la "Rete dei borghi della Sardegna" sia inserita nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. La Regione rilancia e valorizza i borghi delle zone interne della Sardegna, anche attraverso protocolli di intesa finalizzati ad una valorizzazione turistica dei territori in cui sono localizzati⁵⁷.

⁵⁷Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, L.R. 6 luglio 2018, n. 23 a decorrere dal 12 luglio 2018 (ai sensi di quanto

stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

Art. 39-bis Pianificazione e gestione nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000⁵⁸.

In vigore dal 21 settembre 2017

1. L'attività di programmazione e gestione di cui agli articoli 28, 29, 31, 32, 35 e 38 all'interno delle aree protette disciplinate dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nei siti della Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica), è soggetta al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, delle eventuali misure di salvaguardia e delle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione e regolamentazione di cui le stesse sono dotate.

⁵⁸Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, L.R. 14 settembre 2017, n. 21 a decorrere dal 21 settembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 40 Sanzioni e vigilanza.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. Chiunque danneggi la segnaletica, le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo gli itinerari della Rete escursionistica della Sardegna (RES), esegua interventi non autorizzati, faccia uso di segnaletica difforme da quella definita dalla Giunta regionale, alteri o chiuda percorsi della rete medesima senza autorizzazione, acceda o transiti sugli itinerari della rete escursionistica con mezzi a motore senza la necessaria autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.

2. Salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, chiunque asporta, detiene, vende anche piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare in assenza di regolare autorizzazione o concessione rilasciata dalle autorità competenti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000.

3. Le funzioni di vigilanza, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie riguardanti il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.

CAPO IV

Agenzie di viaggio e turismo

Art. 41 Agenzie di viaggio e turismo.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, anche esclusivamente on line e senza l'utilizzo di locali aperti al pubblico, attività di produzione, organizzazione di viaggi, soggiorni o crociere, per persone singole o per gruppi, di intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività o altri servizi turistici, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti.

2. Le agenzie di viaggio possono svolgere, inoltre, le seguenti attività:

- a) organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
- b) prenotazione di servizi di soggiorno o di ristorazione, vendita di buoni di credito per tali servizi, emessi anche da altri operatori, noleggio di autovetture o di altri mezzi di trasporto, prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

- c) inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti, assistenza per il rilascio dei passaporti e dei visti;
- d) informazione e promozione di iniziative turistiche, attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche, ivi compresa la raccolta di adesioni a crociere e viaggi per l'interno e per l'estero e la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo;
- e) emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a copertura dei rischi dei viaggiatori, organizzazione di servizi relativi alle attività congressuali e alle attività svolte in occasione di manifestazioni fieristiche;
- f) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.

3. Nei locali destinati allo svolgimento dell'attività di agenzia è consentito lo svolgimento di altre attività commerciali, nell'osservanza delle rispettive norme di settore, purché tali attività siano esercitate in spazi separati ben identificabili.

4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo la semplice attività di vendita e di distribuzione di cofanetti o voucher regalo emessi o prodotti da un'agenzia di viaggio e le mere attività di distribuzione o vendita di titoli di viaggio del trasporto pubblico locale.

5. Quando lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 comporta l'impiego di figure professionali del turismo soggette a specifica disciplina regionale, statale o comunitaria, le agenzie di viaggio e turismo hanno l'obbligo di avvalersi di operatori professionali specificamente abilitati.

Art. 42 Requisiti per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.

In vigore dal 24 ottobre 2023

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) denominazione, diversa da quella di comuni, province o regioni italiane e che non sia uguale o simile a quella di altre agenzie operanti nel territorio nazionale;
- b) capacità finanziaria, rapportata anche per le ditte individuali al capitale minimo previsto dalla legge per le società a responsabilità limitata;
- c) idoneità tecnico-professionale, comprovata dall'iscrizione del titolare al registro dei direttori tecnici o dalla sua abilitazione alla professione di direttore tecnico o dalla presenza di un direttore tecnico in possesso dei medesimi requisiti di cui al periodo precedente, al quale è affidata l'organizzazione dell'agenzia, che presta la propria opera in una sola agenzia, con carattere di continuità ed esclusività; in caso di cessazione dal servizio del direttore tecnico, l'agenzia di viaggio e turismo provvede alla sua sostituzione entro il termine di trenta giorni [59](#);
- d) idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti, secondo quanto stabilito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, sentite le organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) idonea polizza assicurativa o garanzia bancaria, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), che preveda, in caso di fallimento o insolvenza dell'organizzatore o dell'intermediario, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista; l'assolvimento dell'obbligo di copertura dei rischi può avvenire anche attraverso la partecipazione a fondi privati appositamente costituiti da consorzi e associazioni;

- f) gli ulteriori requisiti individuati nelle direttive di cui all'articolo 44.
2. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo è tenuto il registro delle agenzie di viaggio e turismo, delle filiali e delle succursali operanti in Sardegna.
3. Il trasferimento di sede, la sospensione oltre i trenta giorni e la cessazione dell'attività sono soggette a preventiva comunicazione all'ente competente per territorio.

⁵⁹Lettera così sostituita dall'art. 143, comma 1, lettera f), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 162, comma 1, della medesima legge).

Art. 43 Associazioni senza scopo di lucro.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. Le associazioni senza scopo di lucro operanti con carattere di continuità a livello regionale per finalità culturali, politiche, religiose, ricreative, sportive o sociali, possono esercitare le attività di agenzia di viaggi e turismo, fatta eccezione per quelle di prenotazione o intermediazione mediante vendita diretta al pubblico, esclusivamente in favore dei propri associati iscritti da almeno sei mesi.
2. L'esercizio dell'attività è subordinato alle condizioni e alle modalità stabilite dalla Giunta regionale nelle direttive di attuazione di cui all'articolo 44 ed è soggetto comunque ai seguenti obblighi:
- a) preventiva iscrizione nell'apposito registro tenuto presso l'Assessorato competente in materia di turismo;
 - b) idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso gli associati;
 - c) nomina di un responsabile delle attività turistiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Art. 44 Direttive di attuazione.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, sentite le organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale, emana, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive di attuazione del presente capo, disciplinanti, in particolare:
- a) le caratteristiche, i requisiti, le modalità strutturali e di esercizio delle agenzie di viaggio e turismo ai fini della loro apertura e gestione;
 - b) le condizioni e modalità di esercizio dell'attività di cui all'articolo 41 da parte delle associazioni senza fine di lucro.
2. Le direttive di attuazione di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

Art. 45 Sanzioni amministrative.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, per la violazione delle disposizioni di cui al presente capo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000 chiunque:
- a) eserciti abusivamente l'attività di cui all'articolo 41;
 - b) eserciti l'attività di agenzia di viaggio e turismo senza essere in possesso dei requisiti di cui

all'articolo 42.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 chiunque:

a) violi il disposto di cui all'articolo 41, comma 5;

b) violi le disposizioni di cui all'articolo 43 relative alle associazioni senza scopo di lucro;

c) faccia uso, senza averne titolo, nella ragione sociale o nella denominazione o in qualsiasi comunicazione al pubblico, della espressione "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "travel agent", "organizzatore di viaggi", "intermediario di viaggi", "mediatore di viaggi" o altra espressione o locuzione simile, anche in lingua straniera, idonee a indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.

4. Le funzioni di vigilanza, controllo e irrogazione delle sanzioni sulle agenzie di viaggio e turismo sono attribuite all'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

Art. 46 Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Turismo - Funzioni della Regione.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. All'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2006, dopo la lettera p ter) è aggiunta la seguente:

"p-quater) le funzioni amministrative in materie di agenzie di viaggio, ivi comprese le attività di vigilanza e controllo sulle medesime."

CAPO V

Clausola valutativa, norma finanziaria e abrogazioni

Art. 47 Clausola valutativa.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente per materia, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, un'apposita relazione contenente le informazioni riguardanti lo stato di attuazione della legge, anche con riferimento agli eventuali elementi di criticità emersi.

Art. 48 Norma finanziaria.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La Regione attua gli interventi previsti agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e stanziare per gli anni 2017, 2018 e 2019 alla missione 07 (Turismo) - programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) del bilancio regionale per gli anni 2017-2019 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. A decorrere dall'anno 2020, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua gli interventi di cui al presente comma nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio alla missione 07 - programma 01.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, quantificati in euro 696.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche) e successive modificazioni e integrazioni (missione 07 - programma 01 - titolo 1 del bilancio regionale per gli anni 2017-2019). A decorrere dall'anno 2020, all'onere di cui al presente comma si fa fronte con legge di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 28, 29 e 31 sono quantificati

complessivamente in euro 250.000 per l'anno 2017, euro 850.000 per l'anno 2018, euro 1.050.000 per l'anno 2019, euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2020. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al presente comma si provvede rispettivamente:

a) quanto a euro 250.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate a tali finalità recate dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 8 del 2016, e successive modifiche e integrazioni (missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo 1 - capitolo SC04.1918 del bilancio di previsione della Regione 2017-2019);

b) quanto a euro 600.000 per l'anno 2018 e a euro 800.000 per l'anno 2019 mediante utilizzo di pari quota delle risorse P.O. FESR 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.6.1 "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (Aree protette in ambito terrestre e marino e paesaggi tutelati tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo), (missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), titolo 2 del bilancio di previsione della Regione 2017-2019);

c) quanto a euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2020 mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate a tali finalità recate dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 26 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) e successive modifiche ed integrazioni (missione 09 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC04.1918).

4. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono concorrere ulteriori risorse di derivazione europea, statale e regionale destinate allo sviluppo sostenibile e alla tutela del territorio e dell'ambiente iscritte nei bilanci di previsione dei rispettivi esercizi finanziari della Regione e dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna.

5. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, la Regione attua le disposizioni di cui agli articoli 11, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio alla missione 07 - programma 01.

Art. 49 Abrogazioni.

In vigore dal 21 settembre 2017

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22);

b) il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale n. 9 del 2006;

c) l'articolo 29 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio);

d) il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Legge di stabilità 2016);

e) l'articolo 56 della legge regionale 20 ottobre 2016 n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono, inoltre, abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto al capo II recate:

a) nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive);

b) nella legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21).

3 . A decorrere dalla data di emanazione delle direttive di attuazione di cui all'articolo 24 sono integralmente abrogate:

- a) la legge regionale n. 22 del 1984;
- b) la legge regionale n. 27 del 1998 [60](#);
- c) il comma 24 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).

4 . A decorrere dalla data di emanazione delle direttive di cui all'articolo 44 è abrogata la legge regionale 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo).

[60](#) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, L.R. 14 settembre 2017, n. 21 a decorrere dal 21 settembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge).

Art. 50 Entrata in vigore.

In vigore dal 1 agosto 2017

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.